



COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

Prot. 9615

BANDO DI CONCORSO SPECIALE ANNO 2020
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA IN VICOLO GIARDINO

Il Comune indice il seguente bando di concorso speciale per l'anno 2019 per l'assegnazione di n. 4 mini alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in Vicolo Giardino – Cappella Maggiore – che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1 – Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2017, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
- e) stranieri regolarmente soggiornati in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti, in conformità alla deroga regionale concessa ai sensi dell'art. 45 della L.R. 39/2017:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
 - a1) aver superato il 65° anno di età alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande. Nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da due persone (numero massimo vista la dimensione degli alloggi) è sufficiente che uno dei componenti il nucleo stesso (purché richiedente) abbia superato il suddetto limite di età e sempreché la convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso;
 - a2) autosufficienza clinicamente documentata. Qualora uno dei componenti il nucleo familiare dovesse risultare non autosufficiente, il coniuge o il convivente o un parente/amministratore dovrà farsi carico di prestare la dovuta assistenza alla persona non autosufficiente;

b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;

c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;

d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia utilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;

e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE –ERP del valore non superiore ad 20.000;

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) c) d) f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l’intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2) Lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell’ISEE – ERP per l’accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte nel nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all’ unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2 - Condizioni per l’attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell’art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 20036 n° 196, e degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive

- | | |
|---|----------------|
| a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell’indicatore ISEE – ERP. | |
| - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 | Punti 5 |
| - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 | Punti da 5 a 1 |
| b) presenza di persone anziane di età: | |
| - compresa fra anni 65 e anni 75 | Punti da 1 a 3 |
| - oltre i 75 anni | Punti 3 |
| c) presenza di persone con disabilità: | |

- | | |
|--|---------|
| 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) | Punti 3 |
| 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*) | Punti 5 |

(*) *Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili*

- | | |
|---|----------------|
| d) residenza anagrafica o attività lavorativa nel veneto: | |
| - da dieci a trenta anni | Punti 2 a 7 |
| - oltre i trenta anni | Punti 7 |
| e) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza | Punti 2 |
| f) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni | Punti da 1 a 5 |

Condizioni oggettive

- | | |
|--|----------------|
| a) condizioni abitative improprie dovute a: | |
| 1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora | Punti 10 |
| 2. coabitazione con altro o più nuclei familiari | Punti 1 |
| 3. presenze di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori handicap motorio | Punti 2 |
| 4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) | Punti da 2 a 4 |
| 5. alloggio antigenico | Punti 2 |
| b) rilascio di alloggio a seguito provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate | Punti 12 |
| c) mancanza di alloggio da almeno un anno | Punti 14 |

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28, comma 2, della L.R. n. 39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio:

- | | |
|--|---------|
| a) richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Cappella Maggiore: | |
| - da 1 a 5 anni | 2 punti |
| - da 6 a 10 anni | 4 punti |
| - da 11 a 15 anni | 6 punti |
| - oltre 15 anni | 8 punti |

3 – Modalità di presentazione delle domande di assegnazione

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.R.G. n. 1173 del 7.08.2018, è presentata in forma cartacea al Comune di Cappella Maggiore, causa impossibilità di utilizzo per i bandi speciali della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui l'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la

revisione e le modalità de determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n. 76;
- documentazione attestante la presenza di portatori handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti(*)
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

La domanda che deve essere presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata – già firmata – tramite terza persona. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

4 – Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate nei **TRENTA (30)** giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso e pertanto **dal giorno 23 NOVEMBRE 2020 al giorno 23 DICEMBRE 2020 (ore 12.00).**

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attiva, le domande, rese in forma cartacea, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo comunale (o al Protocollo ATER, qualora delegata), entro il suddetto termine.

5 – Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria

Il Comune che ha indetto il bando, (o l'ATER, qualora delegata), procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa, per le ATER qualora delegate da un numero superiore a 5 Comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiori a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER, nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui l'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre i sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmettere le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6 – Modalità di assegnazione degli alloggi

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max. 2 camere); da mq. 75,01 a mq.80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. Per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7- Modalità per la determinazione dei canoni di locazione

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Data 23.11.2020

Il Responsabile del Servizio
Antonella Omiciuolo